

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1471

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, VITALI

Istituzione dell'albo dei diplomati universitari in agraria

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha recepito gli *standard* europei in materia di formazione universitaria, ha istituito il diploma universitario al fine di poter concentrare gli studi su aspetti più specifici rispetto a quelli trattati ordinariamente nei corsi di laurea regolari. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge molteplici sedi della facoltà di agraria hanno attivato corsi per il conseguimento del nuovo titolo nelle materie tassativamente previste dalle disposizioni vigenti ed individuate dai decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991, 23 novembre 1991, 19 febbraio 1994 e 6 giugno 1995.

In considerazione del fatto che già oggi molti diplomi sono stati assegnati ad altrettanti studenti si rende necessario per il legislatore individuare esattamente l'ambito professionale entro il quale questa ca-

tegoria di diplomati universitari deve operare e le modalità attraverso le quali si attribuisce un titolo che deve essere il più confacente possibile agli studi svolti. Avuto particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, l'articolo 1 della presente proposta di legge sancisce, al comma 3, l'intimo legame tra studi effettuati e professionalità conseguita.

L'articolo 2 disciplina gli aspetti relativi all'esame di Stato, all'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale dei diplomati universitari in agraria, che è istituito presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, e l'ambito territoriale di azione del professionista.

L'articolo 3 prevede che il Ministro di della giustizia, normalmente competente per le questioni che riguardano gli ordini professionali, emani un apposito regolamento in cui sono stabilite le competenze spettanti a ciascun ordine di diploma nonché le modalità di partecipazione ai vari

livelli di governo dell'ordine da parte dei vari rappresentanti dei diplomati universitari.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani un apposito regolamento al fine di regolare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e le materie che ne costituiranno oggetto.

I Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel-

l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge, devono tenere conto del parere consultivo fornito dietro loro richiesta dal Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

In base a quanto esposto, appare evidente che la presente proposta di legge risponde ad esigenze oggettive ed attuali e per questo se ne richiede la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla presente legge i titoli professionali di « diplomato universitario agrario », di « diplomato universitario forestale » e di « diplomato universitario agroalimentare » spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione attraverso il superamento dell'esame di Stato e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2.

2. L'accesso all'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario in agraria è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma presso le facoltà universitarie di agraria.

3. Le abilitazioni da conseguire sono correlate agli studi svolti e ai relativi diplomi conseguiti.

4. Possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario in agraria i diplomati nelle seguenti discipline: produzioni vegetali, produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, produzioni agrarie tropicali e subtropicali. Possono ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato universitario forestale i diplomati in tecniche forestali e tecnologiche del legno. Possono conseguire l'abilitazione alla professione di diplomato universitario agroalimentare i diplomati universitari in tecnologie alimentari e biotecnologie agroindustriali.

ART. 2.

1. Presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ridenominato « ordine dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria », è istituito l'albo

dei diplomati universitari in agraria diviso nelle tre sezioni dei diplomati universitari agrari, dei diplomati universitari forestali e dei diplomati universitari agroalimentari.

2. L'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge, in qualsiasi forma avvenga, è soggetto alla iscrizione all'albo provinciale di cui al comma 1.

3. Il professionista iscritto ad un albo provinciale può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ridenominato « Consiglio nazionale dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria », con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le competenze dei singoli diplomati universitari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché la loro rappresentanza ai vari livelli di governo dell'ordine.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria, provvede a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di Stato dei diplomati universitari in agraria, individuando altresì le materie e le specifiche discipline di cui è richiesta la conoscenza.

